



Comune di Bioggio
Ufficio tecnico comunale

ORDINANZA MUNICIPALE

DISPOSIZIONI E TASSE DIVERSE CIMITERI COMUNALI DI BIOGGIO, BOSCO LUGANESE E CIMO-ISEO (SANTA MARIA)

O3.14D

marzo 2021



Il Municipio di Bioggio, richiamati:

- l'art. 192 della LOC e l'art. 44 del RALOC;
- il Regolamento comunale dei 3 cimiteri di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo-Iseo (Santa Maria) del 04.03.2021, in particolare gli artt. 21, 22, 27, 28, 29, 30, 34, 35 e 39,
- la risoluzione municipale no. 403/2021 del 29.03.2021

ORDINA

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina e regola:

- l'accesso a tutti e 3 i cimiteri comunali,
- l'accesso alla camera mortuaria del cimitero di Bioggio,
- lo svolgimento dei servizi funebri ai cimiteri e le inumazioni,
- le norme edilizie riguardanti le dimensioni e le profondità delle fosse, le dimensioni delle lapidi e dei monumenti funebri,
- il prelievo delle tasse diverse.

Art. 2 Accesso ai cimiteri comunali (art. 34 Regolamento)

- 1 L'accesso ai cimiteri comunali è, di regola, consentito senza particolari limitazioni, ma non prima delle ore 07.00 e non dopo le ore 22.00.
- 2 I cancelli di accesso sono, di regola, sempre aperti.
- 3 Fanno però stato le raccomandazioni per quanto attiene l'ingresso di fanciulli non accompagnati da persone adulte, i divieti previsti per l'ingresso di animali e le eccezioni riservate al personale operante nel settore funerario.

Art. 3 Accesso alla camera mortuaria (art. 39 Regolamento)

- 1 La porta della camera mortuaria si apre automaticamente alle ore 08.00 e si chiude automaticamente alle ore 20.00.
- 2 Potranno essere concesse eventuali deroghe agli orari di cui al cpv. 1, se espressamente richieste dai parenti, previa indicazione all'esterno della camera mortuaria. L'apertura e la chiusura della stessa dovrà avvenire sotto la responsabilità dei parenti o delle Onoranze Funebri.
- 3 Il transito e/o le manovre sulla pavimentazione in gomma (campetto polivalente in tartan), con qualunque veicolo, è assolutamente vietato. Eventuali danni riscontrati, riconducibili al trasgressore per il tramite della videosorveglianza, saranno posti a suo carico.

Art. 4 Servizio funebre ai cimiteri e inumazioni (art. 35 Regolamento)

- 1 I servizi funebri nei 3 cimiteri comunali e le inumazioni possono avvenire esclusivamente nei giorni feriali, non sono quindi permesse funzioni e sepolture le domeniche e nei giorni festivi ufficiali.
- 2 Di regola, le tumulazioni non sono consentite prima delle ore 09.00 e nemmeno dopo le ore 17.00.



- ³ Unicamente al cimitero di Bioggio, durante gli orari delle pause scolastiche, ossia:
- al mattino, tra le ore 09.45 e le ore 10.15,
 - al pomeriggio, tra le ore 14.45 e le ore 15.15 (mercoledì escluso),
- per il trasporto della salma dalla camera mortuaria alla Chiesa San Maurizio, al corteo funebre **non** è permesso attraversare il piazzale delle scuole.

Art. 5 Dimensioni e profondità delle fosse (art. 6 e 7 Regolamento)

- ¹ Nei cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese, le tombe devono avere le seguenti dimensioni:
- a) *per gli adulti*: da ml 1.80 a ml 2.30 di lunghezza in superficie, da ml 0.80 a ml 1.00 di larghezza in superficie e ml 1.80 di profondità, a seconda delle tipologie esistenti;
 - b) *per i bambini fino all'età di 10 anni*: ml 1.50 di lunghezza in superficie, ml 0.60 di larghezza in superficie e ml 1.50 di profondità;
- ² È concessa la sepoltura di due salme della stessa famiglia in un'unica tomba, a condizione che siano sovrapposte. La prima salma deve essere inumata:
- a) *per gli adulti*: ad una profondità di 2.20 metri,
 - b) *per i bambini fino all'età di 10 anni*: ad una profondità di 1.90 metri.
- ³ Nel cimitero di Cimo-Iseo (Santa Maria) le tombe devono essere scavate ad una profondità minima:
- a) *per gli adulti*: di metri uno e ottanta centimetri (m. 1.80),
 - b) *per i bambini fino all'età di 10 anni*: di un metro e cinquanta centimetri (m. 1.50).
- ⁴ Nei campi a concessione determinata e rinnovabile, una prima sepoltura potrà essere fatta a due metri (m. 2.00) di profondità, al fine di utilizzare la fossa per un'altra ulteriore sepoltura, previo accordo con il concessionario.

Art. 6 Progetti e dimensioni delle lapidi e dei monumenti funebri (art. 29 e 30 del Regolamento)

- ¹ Nel cimitero di Bioggio, i monumenti, le croci ed altri segni funebri non devono superare l'altezza di ml 1.40.
- ² Nel cimitero di Bosco Luganese, l'altezza massima è invece limitata a ml 1.20.
- ³ Il cordolo di contorno o la lastra di copertura, nei cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese, non devono superare la lunghezza di ml 1.80, la larghezza di ml 0.80 e l'altezza di ml 0.15.
- ⁴ Nel cimitero di Cimo-Iseo (Santa Maria), le costruzioni di nuove tombe devono rispettare le seguenti misure: ml. 1.70 (lunghezza) x ml. 0.75 (larghezza) x ml. 110 (altezza).
- ⁵ Tutti i progetti e le richieste inerenti le costruzioni e le pose di cui sopra in tutti e 3 i cimiteri comunali devono essere sottoposti, per approvazione, all'ufficio tecnico comunale e vanno inviati in duplice copia.



Art. 7 Tasse diverse

Sono stati fissati i seguenti importi per le tasse diverse, commisurati alle prestazioni e alle spese sostenute dall'ufficio tecnico comunale (*tasse di concessione e di rinnovi delle concessioni escluse*):

1.	Tassa rilascio autorizzazione inumazione cassa, inumazione o posa esterna urna/e cineraria/e in tombe esistenti (<i>domiciliati, attinenti, patrizi</i>) – a partire dalla 2a. sepoltura	CHF.	200.00
2.	Tassa rilascio autorizzazione inumazione cassa, inumazione o posa esterna urna/e cineraria/e in tombe esistenti (<i>altri</i>) – a partire dalla 2a. sepoltura	CHF.	300.00
3.	Tassa rilascio autorizzazione inumazione urna/e cineraria/e in loculi esistenti (<i>domiciliati, attinenti, patrizi</i>) – a partire dalla 2a. sepoltura	CHF.	200.00
4.	Tassa rilascio autorizzazione inumazione urna/e cineraria/e in loculi esistenti (<i>altri</i>) – a partire dalla 2a. sepoltura	CHF.	300.00
5.	Tassa rilascio autorizzazione posa lapidi e monumenti – tomba singola	CHF.	150.00
6.	Tassa rilascio autorizzazione posa lapidi e monumenti – tomba doppia	CHF.	300.00
7.	Tassa approvazione progetti e schizzi di tombe, monumenti e lapidi	CHF.	50.00
8.	Tassa autorizzazione utilizzo giornaliero camera mortuaria	CHF.	50.00
9.	Tassa vendita cornice porta-fotografia – loculo salma	CHF.	30.00
10.	Tassa vendita cornice porta-fotografia – loculo urna cineraria	CHF.	25.00
11.	Tassa vendita vaso portafiori – solo loculo urna cineraria	CHF.	10.00
12.	Deposito di urne e cassette con i resti negli ossari-cinerari dei 3 cimiteri comunali		-----

Art. 8 Pagamento delle tasse diverse

- ¹ La fatturazione avviene al momento del rilascio dell'autorizzazione o della consegna del materiale.
- ² La fattura deve essere pagata entro 30 giorni dall'emissione.
- ³ Eventuali reclami sulla fatturazione o altro devono essere notificati al Municipio, entro 15 giorni dalla data di emissione (art. 129, cpv. 1 ROC).
- ⁴ La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 9 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa, compresa tra CHF. 50.-- e CHF. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.



Art. 10 Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza Municipale "concernente gli orari per i servizi funebri nei cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese" del 31.01.2007.

Art. 11 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 192 LOC, contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso, al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Eolo Alberti</p>		<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
---	--	---

- Approvata con Risoluzione Municipale no. 403/2021 del 29.03.2021

- Pubblicata agli albi comunali dal 15.04.2021 al 17.05.2021